



# Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico

A.C. 2823

Nota di verifica n. 319  
20 aprile 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2823
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019
Relatore per la Commissione di merito:	Di Stasio
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<b>Articolo 1:</b> indica la finalità dell'Accordo.	La <a href="#">relazione tecnica</a> non considera l'articolo 1. Con riferimento al <u>provvedimento nel suo complesso</u> , essa afferma che l'entrata in vigore dell'accordo quadro non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli oneri associati alle future attività in collaborazione previste nell'accordo stesso saranno a carico delle agenzie attuatrici e, per quanto concerne l'Italia, saranno coperti dal bilancio dell'ASI.
<b>Articolo 2:</b> designa come agenzie attuatrici per il Governo italiano l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e per il Governo argentino, la CONAE.	La <a href="#">relazione tecnica</a> ribadisce la norma.
<b>Articolo 4:</b> indica le possibili forme di	La <a href="#">relazione tecnica</a> (a cui testo si rinvia) dà

cooperazione dell'Accordo:

- progetti spaziali congiunti, compresa la piena attuazione del programma SIASGE (Sistema Italo Argentino di Satelliti per la Gestione delle Emergenze) e la distribuzione commerciale dei suoi dati, applicazioni e servizi, con la nuova generazione dei satelliti in banda X ed L (lettera a);
- programmi di formazione per personale specializzato da realizzare con progetti futuri congiunti, inclusa la collaborazione e la partecipazione dell'ASI all'Istituto di Studi Spaziali Avanzati "Mario Gulich" e la Universidad Nacional de Còrdoba per promuovere la comunità SIASGE (lettera b);
- progetti congiunti di ricerca sullo spazio profondo (lettera c);
- scambio di scienziati e tecnici (lettera d);
- scambio di attrezzature, documentazione, dati, risultati di esperimenti e informazioni scientifiche e tecnologiche (lettera e);
- promozione e sviluppo di iniziative industriali e commerciali (lettera j);
- promozione e costituzione di una *joint venture* privata italo-argentina per la distribuzione commerciale internazionale dei dati, delle applicazioni e dei servizi SIASGE (lettera g);
- utilizzo di sistemi spaziali per l'attuazione di attività congiunte (lettera h);
- organizzazione di simposi e riunioni scientifiche congiunte (lettera i);
- cooperazione nei settori della standardizzazione, certificazione e metodologia (lettera j);
- coinvolgimento dell'industria e del mondo accademico nei progetti congiunti (lettera k).

Inoltre, le agenzie possono proporre ulteriori forme di cooperazione da concordare tra le Parti.

**Articoli 5 e 8:** l'articolo 5 prevede che le Parti condurranno attività congiunte attraverso le loro rispettive agenzie attuatrici, che possono concordare di intraprendere programmi di cooperazione attraverso la firma di specifici accordi attuativi (paragrafo 1). Inoltre, gli accordi attuativi stabiliscono gli impegni specifici delle agenzie e comprendono, se del caso: disposizioni relative alla natura e alla portata dei programmi di cooperazione, rispettive funzioni e responsabilità e attività congiunte delle agenzie attuatrici, principi sullo scambio di dati e beni, impegni finanziari delle

dettagliatamente conto della attuale collaborazione per il programma SIASGE (Sistema Italo Argentino di Satelliti per la Gestione delle Emergenze) di cui all'[articolo 4.1 lettera a](#)).

Dopo tali informazioni, afferma che l'eventuale definizione e sviluppo dell'evoluzione, del programma SIASGE con la nuova generazione dei satelliti COSMO-SkyMed e SAOCOM è rinviata al momento in cui si avranno notizie certe da parte degli argentini.

Sui programmi di formazione di cui all'[articolo 4.1 lettera b](#)), la relazione tecnica (al cui testo si rinvia) dà conto della situazione corrente, quindi informa che ASI intende rafforzare la propria partecipazione al predetto corso di Master con una maggiore presenza in termini di docenza, attraverso un modulo specifico di 6 mesi in Italia dedicato all'Osservazione della Terra e orientato alla formazione specifica di esperti ed utilizzatori dei dati del sistema SIASGE, in collaborazione con l'Università di Pavia (Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione). In aggiunta, ASI collaborerà con la CONAE nell'organizzazione di una *Summer School* agli studenti partecipanti al Master e aperta anche ad altri studenti di paesi sudamericani.

Infine, sulle attività descritte all'[articolo 4.1 lettera g](#)), la RT afferma che rientrano nell'ambito delle relazioni in corso tra le due agenzie e non comportano oneri a carico del Bilancio dello Stato.

La **relazione tecnica** sull'articolo 8 evidenzia che l'ASI opera nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio e, in particolare, sulla base di un Piano Triennale delle Attività (PTA), aggiornato annualmente, predisposto ai sensi dell'articolo 14.1 del D.lgs. n. 128/2003 come modificato dalla legge n. 7/2018 nei termini seguenti: "Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 204/1998, con gli indirizzi del Parlamento e

<p>agenzie attuatrici e qualsiasi altra disposizione che le agenzie attuatrici ritengano necessaria per condurre i programmi di cooperazione (paragrafo 2). L'articolo 8 prevede che le agenzie attuatrici sono responsabili del finanziamento dei progetti congiunti nel quadro dell'Accordo, in proporzione alla rispettiva partecipazione agli stessi. Inoltre, la realizzazione dei programmi di cooperazione previsti nel quadro dell'Accordo è soggetta alla disponibilità di fondi appropriati da parte di ciascuna agenzia attuatrice e alle rispettive procedure di finanziamento (paragrafi 1 e 2).</p>	<p>del Governo in materia spaziale, con il piano aerospaziale nazionale, nonché nel quadro dei programmi dell'E.S.A. [ ... ]".          Pertanto, secondo la RT dal <u>combinato disposto degli articoli 5 e 8</u>, si evince che le Agenzie attuatrici procederanno alla stipula di specifici accordi attuativi <u>solo nel caso in cui saranno in grado di assicurare la copertura finanziaria delle attività di cooperazione di propria responsabilità</u>.          Al momento, l'ASI e la CONAE hanno intrapreso il negoziato di un memorandum per la fase operativa del sistema SIASGE, "Sistema Italo-Argentino di Satelliti per la Gestione delle Emergenze", il cui sviluppo è stato realizzato ai sensi del MoU sottoscritto a Roma il 7 luglio del 2005, come modificato il 30 aprile 2008 e il 17 novembre 2010.          Il dettaglio delle disponibilità economiche per le attività oggetto del Memorandum di responsabilità dell'ASI, previste nel PTA 2018-2020, è specificato nel paragrafo relativo all'articolo 4.</p>
<p><b>Articolo 12:</b> sulla rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità, prevede che le Agenzie attuatrici si dovranno impegnare negli accordi attuativi a stabilire una rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità, quindi a rinunciare ad azioni di richiesta di risarcimento in caso di perdite e danni subiti in relazione alle attività svolte nell'ambito dei Programmi di cooperazione e ne specifichino i termini e le condizioni pertinenti e quindi a sostenerne i relativi oneri.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> ribadisce il contenuto delle norme.</p>

<b>Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari</b>	<b>Elementi forniti dalla relazione tecnica</b>
<p><b>Articolo 3:</b> dispone che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai relativi oneri si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> non commenta le norme.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la disciplina della collaborazione fra l'Italia e l'Argentina in materia di ricerche sullo spazio. La collaborazione è già in corso, come indicano la relazione tecnica e la relazione illustrativa, ed è svolta, da parte italiana, ad opera dell'ASI (Agenzia spaziale italiana), che è inclusa nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (cd. "elenco Istat"), e mediante le risorse della stessa Agenzia.

L'Accordo da ratificare prevede, all'articolo 8, paragrafo 2, che i programmi di cooperazione siano soggetti alla disponibilità di fondi appropriati da parte di ciascuna agenzia attuatrice e alle rispettive procedure di finanziamento. Il disegno di legge di ratifica è corredato di una clausola di invarianza, a norma della quale l'attuazione dell'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e "agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio

ordinario dell'Agenzia spaziale italiana."

La relazione tecnica, oltre a fornire dati circa la collaborazione in essere, afferma che il provvedimento è neutrale sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'accordo non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio "dello Stato" in quanto gli oneri associati alle future attività in collaborazione previste nell'accordo stesso saranno a carico delle agenzie attuatrici e, per quanto concerne l'Italia, saranno coperti dal bilancio dell'ASI;

- inoltre, la relazione afferma che dal combinato disposto degli articoli 5 e 8 dell'Accordo si evince che le agenzie attuatrici procederanno alla stipula di specifici accordi attuativi solo nel caso in cui saranno in grado di assicurare la copertura finanziaria delle attività di cooperazione di propria responsabilità.

Alla luce di questi elementi, si osserva quanto segue:

a) la clausola di invarianza (art. 3, comma 1, del ddl di ratifica) nel primo periodo dispone che "non devono derivare oneri per la finanza pubblica" mentre nel secondo periodo prevede che "agli oneri ... si provvede nell'ambito" del bilancio ASI.

Non appare quindi chiaro se dall'attuazione dell'Accordo discendano (come indicherebbe il secondo periodo) o meno (come indicherebbe il primo periodo) oneri.

La medesima discrasia si riflette nell'affermazione della RT che sostiene la neutralità per il bilancio "dello Stato" in quanto "gli oneri saranno coperti dal bilancio dell'ASI". Si fa presente in proposito che l'ASI è inclusa nell'elenco ISTAT, gli oneri della stessa concorrono a determinare i saldi di finanza pubblica.

In proposito andrebbe quindi acquisito un chiarimento in quanto, nel caso in cui tali oneri siano effettivamente sussistenti, gli stessi andrebbero specificamente quantificati e coperti ai sensi dell'articolo 17 della L. n. 196 del 2009;

b) fermo restando quanto sopra evidenziato in via generale, con specifico riferimento all'articolo 8, si fa presente che lo stesso subordina espressamente l'attuazione delle attività di cooperazione alla disponibilità di risorse (come esplicitato anche nella relazione tecnica). Inoltre dalla relazione tecnica risulta che tali attività sono già in corso sulla base della programmazione triennale dell'ASI: da ciò pare desumersi che l'Accordo in esame costituirebbe una cornice giuridica bilaterale della futura collaborazione italo-argentina, avente natura programmatica, ordinamentale e procedurale, in quanto tale priva di riflessi finanziari diretti. Tuttavia, non è chiaro se, per effetto della sua entrata in vigore, possano determinarsi nuovi e maggiori oneri per l'ASI (ossia, come sopra visto, per la finanza pubblica) e quindi maggiori esigenze di finanziamento dell'Agenzia, riconducibili anche ad incrementi di collaborazioni e ad attività preparatorie e progettuali.

Si richiamano in proposito le considerazioni svolte dalla medesima relazione tecnica, allorché prefigura nuovi programmi satellitari (il cui impegno finanziario però non è noto in attesa di indicazioni da parte argentina) e quando informa che l'ASI intende rafforzare la propria partecipazione a programmi di formazione.

Anche alla luce di tali elementi andrebbe quindi escluso che dalla ratifica dell'Accordo possano derivare nuovi e maggiori oneri, in relazione a maggiori spese per l'Agenzia e a maggiori, future esigenze di finanziamento della stessa.

Per quanto attiene al profilo dell'imputazione temporale degli oneri, si rinvia alla successiva parte, relativa ai profili di copertura finanziaria.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che la norma in commento reca una clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La medesima norma prevede, altresì, che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge di ratifica si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. Dal punto di vista formale, ai fini di una maggiore chiarezza della disposizione in commento si rappresenta l'opportunità di riformularla prevedendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.